

Rep. n.

COMUNE DI CASTIGNANO

Provincia di Ascoli Piceno

CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO ALLA CROCE

ROSSA ITALIANA COMITATO DI CASTIGNANO ODV DI PORZIONE

DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO NEL CAPOLUOGO,

VIA BORGO GARIBALDI 3/5 E PORZIONE DELL'EDIFICIO DI

PROPRIETA' COMUNALE SITO IN C.DA GALVONI SNC

L'anno 2021, addì _____ () del mese di _____ in Castignano presso

il Municipio comunale

fra

-il COMUNE DI CASTIGNANO, con sede in Castignano, Via Margherita 25, codice

fiscale 00358540441, in persona del responsabile area amministrativa del detto

Comune dott.ssa STEFANIA SORRENTINO, nata in Ascoli Piceno il 26/07/1964,

domiciliato per la carica ricoperta presso la sede medesima, a questo atto legittimato

giusto provvedimento sindacale n. 7 del 20/05/2019 e che agisce in nome, per conto

e nell'esclusivo interesse del Comune di Castignano, di seguito "comodante";

-la CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI CASTIGNANO ODV, con sede

legale in Castignano, c.f./partita iva 92064750448 in persona di ROSSANA

STRACCIA, nata in Offida 16/10/1961, domiciliata per la carica ricoperta presso la

sede medesima la quale interviene al presente atto nella sua qualità di legale

rappresentante della predetta associazione, di seguito "comodatario";

PREMESSO

CHE il Comune di Castignano è proprietario, tra l'altro:

1) dell'immobile sito in Via B.go Garibaldi n. 3/5 (ex sede municipale), identificato al

catasto urbano del Comune di Castignano al foglio 15 con la particella 168 sub 2,

cat. A/2, classe 3 vani catastali 10,5, rendita catastale € 488,05, facente parte del

proprio patrimonio disponibile;

2) dell'immobile sito in Via Galvani snc identificato al catasto urbano del Comune di

Castignano al foglio 17 con la particella 894 sub 1, facente parte del proprio

patrimonio disponibile;

CHE una porzione del locale in Via B.go Garibaldi 3/5e, precisamente un locale posto

al piano terra di complessivi mq. 20,72 era stato concesso in comodato gratuito alla

Croce Rossa Italiana Comitato di Ascoli Piceno onlus, per adibirlo a sede operativa

del gruppo locale volontari C.R.I. delegazione di Castignano (cfr. deliberazione

Giunta Comunale n. 12 del 15/03/2016, esecutiva);

CHE con nota Prot. 6906 del 19/10/2020, la Croce Rossa Italiana – Comitato di

Castignano ODV ha comunicato di essersi costituita come autonoma organizzazione

di volontariato ed ha chiesto di poter sottoscrivere a proprio nome un nuovo contratto

di comodato gratuito per l'utilizzo del locale di che trattasi, da adibire a sede legale

della propria associazione, oltre a richiedere la disponibilità di un ulteriore locale, al

fine di utilizzarlo quale propria sede operativa e, precisamente:

a) locale posto al piano primo rialzato dell'immobile sito in Via Galvani snc, con

annesso wc, di complessivi mq. 43,50 da adibire a sede operativa;

CHE la Croce Rossa Italiana Comitato di Ascoli Piceno Onlus, interpellata al

riguardo, si è dichiarata favorevole alla risoluzione dell'originario contratto di

comodato;

CHE pertanto con deliberazione G.C. n. 110 del 11/12/2020, esecutiva, si è disposto

di risolvere consensualmente il contratto di che trattasi, approvando, nel contempo, lo

schema di atto di risoluzione;

CHE con contratto sottoscritto il 21/01/2021 e registrato in Ascoli Piceno il 18/02/2021

al n. 195 Serie 3 è stato sciolto per mutuo consenso delle parti contraenti il comodato gratuito sottoscritto in data 08/06/2016, di cui sopra;

CHE all'interno dell'ordinamento generale o nella disciplina di settore degli enti territoriali, non sussiste uno specifico divieto normativo per la concessione in uso gratuito di beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile dell'ente locale;

CHE l'articolo 32 comma 8 della legge 23/12/1994 n. 724 evidenzia gli "scopi sociali" che possano giustificare un canone inferiore a quello di mercato;

CHE l'articolo 32 della legge 7/12/2000 n. 383, al comma 1 dispone "Lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991 n. 266 per lo svolgimento delle loro attività istituzionali";

CHE le organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale secondo la definizione di cui all'art. 2 della Legge n. 383/2000 comprendono "le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività sociale a favore di associati o terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati";

CHE, in particolare, la Croce Rossa Italiana è un Ente di alto rilievo, posto sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica; trattasi di una associazione di soccorso volontaria senza scopo di lucro che ha, tra i suoi fini statutari, quelli di promuovere l'educazione sanitaria e la cultura dell'assistenza alla persona, pienamente rispondenti alle finalità di interesse pubblico di cui il Comune di Castignano è statutariamente portatore;

CHE la Giunta Comunale con deliberazione n. ____ del _____, esecutiva, ha

disposto, di concedere in comodato gratuito all'associazione in parola i locali di cui in
premessa, previa sottoscrizione di apposita convenzione disciplinante i rapporti tra le
parti;

Tra le parti come sopra costituite;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART.1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART.2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il comodante, come sopra rappresentato, concede in comodato d'uso gratuito al
comodatario che, come sopra rappresentato, accetta, i seguenti locali:

a) un locale al piano terra dell'immobile sito in via B.go Garibaldi 3/5, catastalmente
identificato nella premessa dell'atto e contrassegnato con il colore fucsia
nell'allegata planimetria, da adibire a sede legale della Croce Rossa Italiana -
Comitato di Castignano ODV, oltre ad un locale ad uso bagno posto anch'esso al
piano terra, di complessivi mq. 20,72 contrassegnato, per la quota parte di
spettanza, con il colore fucsia nell'allegata planimetria, da utilizzare in comune con
l'Associazione Volontari Italiani Sangue (AVIS) Sezione comunale di Castignano,
quale comodataria di altro locale sito anch'esso al piano terra dell'immobile in
oggetto.

b) Un locale al piano primo rialzato dell'immobile sito in C.da Galvoni,
contrassegnato con il colore giallo nell'allegata planimetria, con annesso locale ad
uso bagno, di complessivi mq. 43,50 da adibire a sede operativa della Croce
Rossa Italiana - Comitato di Castignano ODV

Le porzioni immobiliari sub a) e b) vengono concesse nello stato di fatto e di diritto in
cui si trovano, perfettamente note al comodatario, che dichiara di non aver rinvenuto

vizi che possano recar danno al comodatario medesimo o a terzi, costituendosi dal momento della consegna della chiave custode delle stesse.

Il comodatario è tenuto a custodire e conservare i locali sopra descritti con la diligenza del buon padre di famiglia e potrà utilizzarli esclusivamente come sede per lo svolgimento delle proprie attività statutarie, in conformità alla destinazione urbanistica, con divieto di subcomodato, sublocazione e cessione, anche parziale, nonché di mutamento di destinazione d'uso. La violazione dei divieti di cui sopra comporta la risoluzione IPSO IURE del presente contratto ed il diritto del comodante di richiedere l'immediato rilascio degli immobili, oltre al risarcimento del danno.

ART.3 – DURATA DEL CONTRATTO

La durata del presente comodato è stabilita in anni cinque con decorrenza iniziale dalla data di sottoscrizione della presente convenzione. Alla scadenza concordata, il comodatario si obbliga a restituire al comodante i locali in oggetto nello stesso stato in cui si trovavano all'atto della consegna, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare, ove esistenti, le norme del regolamento degli stabili, in cui si trovano le porzioni immobiliari in oggetto, accusando in tal caso ricevuta degli stessi con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al comodatario compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti degli stabili.

ART. 4 – REVOCA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La concessione ha carattere temporaneo e potrà essere revocata dal comodante in qualsiasi momento in caso di non corretta conduzione dei locali o qualora i locali stessi si rendessero necessario per fini istituzionali; la revoca produce effetti decorsi 10 giorni dalla data di comunicazione al comodatario mediante lettera raccomandata,

A/R. Il presente contratto si intende risolto IPSO IURE, con diritto del comodante di richiedere l'immediato rilascio dell'immobile, oltre che nell'ipotesi di cui al precedente articolo 2 del presente contratto, anche in caso di scioglimento dell'associazione comodataria e/o decadenza o modifica delle finalità per cui la stessa si è costituita

ART. 5 – GRATUITA'

Il presente comodato è gratuito. Il comodante non potrà pretendere pertanto alcun compenso o canone per tutta la durata del contratto.

ART. 6 – IMPEGNI ED OBBLIGHI DEL COMODATARIO.

Il comodatario si impegna ed obbliga a mantenere in buono stato i locali concessi, a garantire la pulizia ed il decoro degli stessi ed alla manutenzione ordinaria. Eventuali migliorie, riparazioni e modifiche ai locali da parte del comodatario saranno possibili solo previa espressa autorizzazione dell'amministrazione comunale. Allo scadere della convenzione entrambi i locali saranno riconsegnato con tutte le migliorie apportate, senza che nulla sia dovuto al comodatario stesso a titolo di indennizzo o risarcimento. Il comodante, nella sua qualità di proprietario degli immobili, potrà in ogni momento, effettuare ispezione nei locali concessi in comodato e prescrivere al comodatario tutti gli interventi di manutenzione ordinaria che dovessero rendersi necessari.

ART. 7 – IMPEGNI ED OBBLIGHI DEL COMODANTE.

Sono a carico del comodante le spese di natura straordinaria. Le manutenzioni straordinarie dovranno sempre essere autorizzate dall'ufficio tecnico comunale. Qualora il comodatario realizzi opere di manutenzione straordinaria senza la prescritta autorizzazione (a meno che non dia la prova che le stessi siano assolutamente necessarie ed urgenti) avrà l'obbligo di portarle a compimento (salvo che l'ufficio tecnico comunale ne ordini la sospensione) e nessuna rivalsa per le

spese sostenute potrà essere compiuta nei confronti del comodante. L'esecuzione di lavori in contrasto con le vigenti norme edilizio-urbanistiche produrranno ipso iure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del comodatario.

Le dotazioni d'arredo e strumentazioni acquistate direttamente dal comodatario sono di proprietà del medesimo e, pertanto, al termine del contratto il comodatario è tenuto a rimuoverle a propria cura e spese

ART. 8 – UTENZE.

In considerazione della modesta entità dei consumi e dell'impossibilità di volturare parzialmente le utenze dei locali concessi in comodato, le spese relative all'energia elettrica, acqua, gas metano e riscaldamento nonché le utenze in genere, inerenti l'uso dei locali stessi, quantificate forfettariamente dall'ufficio tecnico comunale pari a complessivi presunti €. 400,00 annuali saranno a completo carico del Comune, quale forma di contributo in considerazione del valore sociale e degli scopi umanitari dell'associazione, pienamente rispondenti alle finalità di interesse pubblico di cui il Comune di Castignano è statutariamente portatore.

ART. 9 - RESPONSABILITA'

Il comodatario con la presente assume la piena ed incondizionata responsabilità civile e penale per fatti e/o atti, anche omissivi, giuridicamente rilevanti, incidenti, danni a persone e /o cose e quant'altro possa verificarsi durante l'uso dei locali concessi in comodato, sollevandone pienamente e senza rivalsa il comodante. A tal fine è tenuto a contrarre apposita polizza RCT/RCO per tutto il periodo della durata del comodato con massimali adeguati di copertura infortuni e ad esibire la polizza e le ricevute di pagamento dei premi su richiesta del comodante.

ART. 10 - MODIFICHE CONTRATTUALI.

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere

provata, se non con atto scritto.

ART. 11 - DOMICILIO DEL COMODATARIO

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, il comodatario elegge domicilio nel locale oggetto di comodato adibito a sede legale.

ART. 12 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia sorgente dal presente contratto è competente il foro di Ascoli Piceno

ART. 13 - SPESE CONTRATTUALI

Le spese del presente contratto e tutte quelle accessorie sono a carico del comodatario. Il presente contratto è soggetto a registrazione in termine fisso, ai sensi dell'art. 5 lett. 4 della tariffa parte 1 del D.P.R. 2/04/1986 n. 131 e s.m.i. ed inoltre, ai sensi dell'art. 2 comma 1 tariffa Parte 1 del D.P.R. n. 642/1972, all'imposta di bollo.

La comodataria richiede l'esenzione dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 27 bis allegato B Tab. del Dpr 642/72 in quanto trattasi di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS).

ART. 14 -RIFERIMENTI NORMATIVI

Per quanto non espressamente stabilito dal presente contratto, si farà esplicito rimando alle norme di cui agli artt. 1803 - 1812 del Codice Civile ed alle altre leggi vigenti in materia di comodato, alle quali le parti si rimettono.

ART.15 – PRIVACY

Il Comune di Castignano in qualità di titolare (con sede in Via Margherita 25 63074 Castignano (AP) , IT; PEC: comunecastignano.ap@pec.it; Centralino: +39 0736822128), tratterà i dati personali conferiti con il presente atto, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse

pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione della procedura nonché, successivamente, per finalità di archiviazione a tempo indeterminato. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi nonché negli altri casi previsti dalla normativa ivi compresa la pubblicazione nelle pagine dell'Ente (Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio e simili) o in banche dati nazionali. I dati saranno trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi.

Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO) è il Dott. Francesco Mariani
cod. fisc. MRN FNC 76D12 G920S

E mail: marifranc08@hotmail.com Pec: mariani.francesco@pec.odcecfermo.it Tel:
0734/901092 – 0734/623564

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono connesse all'espletamento delle procedure relative alla presente convenzione e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è il D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. art. 36 c. 2. Lett. b). Oltre al trattamento di dati personali in particolare sono previsti trattamenti di dati sensibili relativi a condanne penali: il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso disposto ai sensi e per gli effetti del D.lgs.n.50/2016. Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro

mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l'attività. Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

Vengono adottate le seguenti misure di sicurezza:

misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, accesso, divulgazione non autorizzata, la cui efficacia va valutata regolarmente.

sistemi di autenticazione

sistemi di autorizzazione

sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro) adottati per il trattamento

sicurezza anche logistica

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall'amministrazione comunale, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza all'Amministrazione è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato direttamente dagli uffici dell'amministrazione, avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante della Privacy, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Responsabile trattamento dati- Dott.ssa Stefania Sorrentino- Responsabile ufficio

segreteria-

Letto, confermato e sottoscritto.

p. Comune di Castignano

p. C.R.I. Comitato di Castignano ODV